

ALLEGATO “E”: ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO (documentale e orale abbreviato), ARBITRATO SEMPLIFICATO, ARBITRATO D’URGENZA, ARBITRATO TELEMATICO, ARBITRAGGIO, PERIZIA CONTRATTUALE

Arbitraggio

1. Le parti, con domanda anche congiunta da inviare con le medesime modalità di una domanda di arbitrato, possono chiedere la nomina di uno o più Arbitratori con l’incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale. La domanda deve contenere la generalità delle Parti e, se nominati, dei rispettivi rappresentanti, l’esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell’elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.
2. L’Arbitratore o i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale.
3. All’arbitraggio si applicano le norme del presente Regolamento, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti,
4. L’arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla nomina dell’Arbitratore/Arbitratori.

Perizia contrattuale

1. Le Parti possono chiedere, anche con domanda congiunta da inviare con le medesime modalità di una domanda di arbitrato, la nomina di un Perito contrattuale con l’incarico di effettuare constatazioni e accertamenti. In particolare, con la perizia contrattuale, le parti deferiscono ad uno o più terzi, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che essi si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale.
2. La domanda deve contenere le generalità delle Parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l’esposizione dei fatti e l’allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell’oggetto della constatazione o dell’accertamento.
3. Nel caso di domanda presentata da una sola Parte, questa deve essere comunicata all’altra, a cura della Segreteria, entro 10 giorni dal ricevimento. La Parte convenuta può eventualmente aderire alla domanda, formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto ed esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria che dovrà depositarsi nel termine di 10 (dieci) giorni.
4. La mancata adesione dell’altra Parte non incide sulla validità del procedimento.
5. Il perito contrattuale è nominato dal Consiglio Arbitrale tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia e sempre ricorrendo ad esperti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Camera Arbitrale Internazionale.
6. La perizia deve essere conclusa nel termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla nomina.
7. La perizia è depositata in originale presso la Segreteria la quale, entro 10 giorni, comunica alle Parti l’avvenuto accertamento e la liquidazione delle spese della procedura effettuata dal Perito od Esperto in base ai compensi allegati.
8. Il pagamento delle spese costituisce condizione sospensiva per l’invio della copia della perizia a ciascuna Parte. Il pagamento deve eseguirsi in un’unica soluzione, atto del deposito della domanda congiunta o delle domande singole, nel caso in cui il costo complessivo (onorari istituzione arbitrale e onorari perito) sia inferiore ad € 2.000,00 (duemila). Qualora il costo esoriti tale valore, il pagamento potrà essere eseguito in due soluzioni di cui il 50% all’atto del deposito della domanda o delle domande congiunte e il restante 50% entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Arbitrato documentale

1. Se la lite ha un valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro (cinquemila/00), e c'è l'accordo di tutte le Parti, si applicano le norme del presente articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale. Nel caso in cui il limite massimo di valore della controversia venisse per qualsiasi ragione superato, o nel caso siano poste eventuali domande nuove, l'Arbitrato proseguirà nella forma dell'arbitrato orale abbreviato, ove ricorrano tutte le condizioni e, qualora il valore esorbiti anche il limite previsto per l'arbitrato orale abbreviato, si procederà nella forma del procedimento arbitrale ordinario o semplificato.
2. Affinché la controversia possa essere ammessa all'arbitrato documentale è necessario, inoltre, che CAI attraverso i propri organi, previa una verifica preliminare della controversia, dichiari che a suo insindacabile giudizio il caso concreto renda possibile raggiungere una decisione anche prescindendo dall'audizione orale delle Parti e dei testi e dalla discussione orale della causa.
3. Nel caso in cui sia ammesso il procedimento documentale sono previsti i seguenti termini:
 - a. entro quattordici (14) giorni dal deposito della **domanda congiunta** di Arbitrato ovvero dalla data di adesione all'Arbitrato, la Segreteria Arbitrale comunica alle Parti il nome dell'Arbitro con la relativa accettazione e dichiarazione di imparzialità e indipendenza.
 - b. entro i 5 (cinque) giorni successivi alla dichiarazione dell'accettazione e dichiarazione, le Parti potranno presentare eventuali contestazioni o osservazioni sempre motivate in merito all'Arbitro nominato chiedendo la sua sostituzione.
 - c. in assenza di contestazioni o osservazioni, nel suddetto termine, il tribunale arbitrale si ritiene costituito al 7° giorno successivo;
 - d. il deposito del lodo arbitrale avverrà da Parte dell'Arbitro Unico, entro 40 (quaranta) giorni dalla sua costituzione.
4. Tale procedimento omette ogni forma di udienza e/o incontro preliminare e sarà deciso solo in base ai documenti prodotti dalle parti. L'Arbitro Unico, qualora a insindacabile giudizio lo ritenesse necessario, potrà comunque ascoltare una o entrambe le Parti per richiedere chiarimenti sul contenuto della documentazione prodotta.
5. Le Parti richiedendo l'Arbitrato documentale esonerano espressamente l'Arbitro Unico dall'ascoltarle e rinunciano all'audizione di testimoni, impegnandosi a svolgere le relative difese solo per iscritto secondo le indicazioni della Camera Arbitrale e dell'Arbitro Unico.
6. Le Parti possono trasmettere all'Arbitro Unico, attraverso la Segreteria Arbitrale, dichiarazioni scritte proprie o di terzi contenenti l'esposizione dei fatti. Ciascuna di esse, per essere presa in considerazione, dovrà contenere in calce la dichiarazione firmata per l'attestazione contenente tutta la verità e nient'altro che la verità, che il firmatario è a conoscenza che la dichiarazione sarà presentata a CAI e delle responsabilità da questi assunta in caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti.
7. Le Parti potranno trasmettere all'Arbitro Unico, attraverso la Segreteria Arbitrale, perizie giurate di professionisti iscritti ad albi o colleghi professionali competenti sulle materie della controversia.
8. Tutti i documenti dovranno essere depositati dalle parti, a pena d'inammissibilità, entro 10 (dieci) giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale.
9. L'intero costo del procedimento e gli onorari dell'Arbitro, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, andranno versati contestualmente alla presentazione della domanda congiunta da entrambe le parti per un pari importo.
10. Per quanto non espressamente previsto si applicano le altre norme del presente Regolamento, della convenzione arbitrale o di norme imperative in quanto compatibili con quelle di questo articolo.

Arbitrato orale abbreviato

1. Se la lite ha un valore inferiore o uguale a 15.000,00 euro (quindicimila) e c'è l'accordo di tutte le Parti e l'assenso della Camera Arbitrale, si applicano le norme del presente articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale. Nel caso in cui il limite massimo di valore della controversia venisse per qualsiasi ragione superato, o nel caso siano poste eventuali domande nuove, l'Arbitrato proseguirà nella forma del procedimento arbitrale ordinario o semplificato (se vi è accordo delle Parti). Tuttavia ove vi sia il contemporaneo accordo tra le Parti, l'Arbitro e la Camera Arbitrale, tenuto conto anche della complessità della lite, l'arbitrato orale abbreviato potrà tenersi anche per controversie che esorbitino il valore sopra indicato, indipendentemente dal valore della controversia.
2. L'Arbitrato orale abbreviato va introdotto con domanda congiunta sottoscritta dalle Parti o da chi ne ha la legale rappresentanza.
3. Nel caso in cui sia ammesso il procedimento orale abbreviato sono previsti i seguenti termini:
 - a. entro quattordici (14) giorni dal deposito della **domanda congiunta** di Arbitrato orale abbreviato ovvero dalla data di adesione all'Arbitrato, la Segreteria Arbitrale comunica alle Parti il nome dell'Arbitro con la relativa accettazione e la dichiarazione di imparzialità e indipendenza.
 - b. entro i 5 (cinque) giorni successivi alla dichiarazione dell'accettazione e dichiarazione, le Parti potranno presentare eventuali contestazioni o osservazioni sempre motivate in merito all'Arbitro nominato chiedendo la sua sostituzione.
 - c. in assenza di contestazioni entro il suddetto termine, verrà comunicata alle parti la data dell'udienza che dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dall'effettiva nomina.
 - d. l'Arbitrato è rituale e il lodo, secondo il diritto, viene emesso entro ventuno (21) giorni dall'udienza per tramite di un Arbitro Unico, nominato sempre dal Consiglio Arbitrale.
4. Il procedimento arbitrale si svolge in unica udienza con trattazione esclusivamente orale della quale è redatto processo verbale sottoscritto dalle Parti o dai loro difensori, su muniti di mandato speciale. Ove la domanda congiunta presenti delle anomalie solo l'Arbitro Unico potrà decidere di fare precedere l'unica udienza da un incontro preliminare per individuare la questione da decidere e per l'assunzione delle prove. Le Parti richiedendo l'arbitrato orale abbreviato incaricano espressamente l'Arbitro Unico di decidere sulla base delle risultanze che emergeranno nell'udienza e si impegnano a svolgere tutte le proprie difese durante tale udienza secondo le indicazioni dell'Arbitro.
5. Nel corso dell'udienza le Parti possono produrre documenti, l'Arbitro sente le Parti e può disporre l'audizione di un numero massimo di 2 (due) testimoni per ciascuna Parte, nel corso dell'udienza stessa. La convocazione dei testimoni è onere della Parte che ne richiede l'audizione e la loro assenza comporta la decadenza della loro assunzione. Non è ammessa la Consulenza Tecnica.
6. Salvo che non sia stato già pattuito all'interno della convenzione di arbitrato, le Parti indicano la lingua in cui deve svolgersi il procedimento. In mancanza, la scelta spetta al Tribunale Arbitrale tenuto anche conto della lingua in cui è stato redatto l'atto che ha originato la controversia e di quella usata dalle Parti nel corso del loro rapporto, con particolare riguardo alla corrispondenza tra loro intercorsa. L'Arbitro può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e in tal caso può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.
7. L'intero costo del procedimento, e gli onorari dell'Arbitro, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, andranno versati contestualmente alla presentazione della domanda congiunta da entrambe le parti per un pari importo.
8. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le altre norme del presente Regolamento, della convenzione arbitrale delle Parti o di norme imperative in quanto compatibili con quelle di questo articolo.

Arbitrato semplificato

1. La Procedura di arbitrato semplificato si applica alle seguenti condizioni, tutte contemporaneamente presenti:
 - a. il valore complessivo della controversia, sommando tutte le richieste, non deve essere superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila/oo) euro;
 - b. tutte le Parti devono essere espressamente d'accordo nel richiedere una procedura semplificata, anche fino allo scambio degli atti introduttivi. La contrarietà anche solo di una delle Parti non rende ammissibile questa procedura;
 - c. la Camera Arbitrale esprime parere favorevole ad un arbitrato semplificato, tenendo conto della complessità della controversia.
2. La procedura semplificata trova impulso nella domanda di arbitrato depositata dall'attore, con le medesime modalità e contenuti previsti per la procedura arbitrale ordinaria, alla quale seguono le seguenti fasi:
 - a. la Segreteria arbitrale entro 7 (sette) giorni dalla sua ricezione, invia al convenuto la domanda di arbitrato semplificato;
 - b. il Convenuto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, deve depositare sempre presso la Segreteria Arbitrale, la comparsa di risposta con le medesime modalità e contenuti previsti per la procedura arbitrale ordinaria, con le eventuali domande riconvenzionali.
 - c. In caso di eccezioni di rito ovvero di domanda riconvenzionale, l'attore deve depositare presso la Segreteria Arbitrale una replica entro 15 giorni dalla ricezione della risposta del convenuto, la quale dovrà contenere l'esposizione della difesa e ogni altra indicazione o documento che la Parte ritenga utile produrre.
 - d. anche in deroga a quanto previsto nella convenzione di arbitrato, nel caso di arbitrato semplificato il tribunale arbitrale è costituito sempre da un Arbitro unico nominato in tutti i casi dal Consiglio Arbitrale. L'Arbitro unico deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la propria dichiarazione di accettazione ed indipendenza nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'accettazione. Ciascuna Parte può depositare osservazioni o un'istanza di ricusazione entro 5 giorni dalla ricezione della dichiarazione dell'Arbitro o dalla successiva conoscenza di ogni eventuale circostanza o motivo idonei a porre in dubbio l'indipendenza o l'imparzialità dell'arbitro.
 - e. decorso il suddetto termine senza che siano presentate osservazioni o istanza di ricusazione, l'Arbitro è costituito. La Segreteria Arbitrale trasmette all'Arbitro gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale. L'Arbitro costituisce il Tribunale Arbitrale, con un atto datato e sottoscritto, entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale.
 - f. l'Arbitro, su richiesta di una Parte o d'ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un'unica udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale e tale udienza può svolgersi anche in modalità telematica.
 - g. l'Arbitro deve depositare presso la Segreteria Arbitrale il lodo definitivo entro tre mesi dalla data di costituzione del Tribunale Arbitrale e la Segreteria trasmette il lodo alle Parti entro 10 giorni dalla data del deposito. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
3. la Segreteria Arbitrale può sospendere il procedimento quando l'Arbitro debba essere sostituito. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 45 giorni.
4. l'Arbitro, le parti, e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito possibile, ed in particolare l'Arbitro, sentite le Parti e nel pieno rispetto del principio di contraddittorio, può limitare la lunghezza e l'oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti. Le Parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola

ulteriore memoria, nel termine assegnato e, salvo motivata determinazione dell'arbitro, le Parti non potranno proporre domande nuove dopo la costituzione del tribunale arbitrale. I termini fissati dall'Arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.

La Camera Arbitrale determina il valore delle domande delle Parti e, dopo il deposito del rispettivo atto introduttivo, richiede a ciascuna di esse un fondo parziale iniziale nella misura del 50% (cinquanta) degli onorari dell'istituzione arbitrale e del 50% (cinquanta) degli onorari dell'Arbitro unico che dovranno essere versati in parti uguali da ciascuna delle parti, fermo restando il principio di solidarietà del pagamento ed eccetto i casi in cui si provveda a separazione. L'ulteriore 50% degli onorari dell'istituzione arbitrale e del 50% degli onorari dell'Arbitro unico dovranno essere versati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale.

Se una Parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento. Decorsi 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

Arbitro d'urgenza

1. Fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale e, salvo diverso accordo delle parti, la Parte può chiedere, anche senza comunicarlo all'altra, la nomina di un Arbitro unico d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti cautelari e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili. L'istanza deve contenere almeno l'indicazione delle Parti e della convenzione arbitrale, gli elementi in fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta, l'attestazione del pagamento in base alla tariffa allegata.
2. Entro 5 (cinque) giorni dal deposito dell'istanza, la Camera Arbitrale nomina l'Arbitro d'urgenza e nei 5 giorni successivi riceve l'accettazione e la dichiarazione di imparzialità e indipendenza.
3. L'Arbitro entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, nel contraddittorio delle Parti e assunti i provvedimenti più opportuni, se ritiene fondata l'istanza, dispone con ordinanza le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste, subordinando eventualmente ogni provvedimento a idonea garanzia.
4. Su istanza della Parte ricorrente, l'Arbitro può, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione degli atti, pronunciare l'ordinanza senza sentire l'altra Parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso l'arbitro, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 (dieci) giorni l'udienza per la discussione delle Parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. L'arbitro, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con apposita ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.
5. Fatta salva la decisione contenuta nel lodo arbitrale, l'ordinanza dell'Arbitro d'urgenza può disporre la ripartizione provvisoria dei costi del procedimento determinati dalla Camera Arbitrale e delle spese di difesa sostenute dalle parti.
6. Ciascuna Parte può depositare presso la Segreteria Generale istanza motivata di ricusazione dell'Arbitro entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla successiva conoscenza della causa di ricusazione. Sull'istanza decide il Consiglio Arbitrale nel più breve tempo possibile, sentito l'arbitro. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende inefficace l'eventuale provvedimento.
7. L'ordinanza è modificabile e revocabile davanti al Tribunale Arbitrale costituito, ma fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale resta competente l'Arbitro d'urgenza per la modifica e la revoca dell'ordinanza.
8. Ove necessario, la domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito dell'istanza, ovvero nel termine fissato dall'Arbitro d'urgenza, comunque non inferiore a 10 giorni.
9. L'Arbitro d'urgenza, salvo diverso accordo tra le parti, non potrà assumere le funzioni di Arbitro unico e/o Presidente del Collegio arbitrale nella fase arbitrale successiva della controversia cui l'istanza si riferisce. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'Arbitro d'urgenza terminerà il proprio incarico al momento dell'accettazione dell'Arbitro e/o del Collegio della procedura non urgente che sarà nominato in conformità alla suddetta convenzione.

Arbitrato telematico

Quando le Parti lo richiedono o quando il Tribunale Arbitrale lo ritiene opportuno e consigliato, sempre previo confronto con le Parti ovvero con i rispettivi difensori, l'intero procedimento o anche solo alcune fasi o incontri dello stesso potranno svolgersi in modalità telematica. Per l'arbitrato telematico valgono le medesime regole del procedimento ordinario ovvero delle altre procedure opzionali di arbitrato, differenziandosi esclusivamente per la modalità delle udienze.

L'arbitrato telematico deve poter essere celebrato su piattaforme di liberamente scelte dalla Camera Arbitrale Internazionale e disponibili sul mercato, onde garantire libertà e indipendenza degli Arbitri e un semplice accesso alle Parti, ai difensori, ai consulenti e ai testimoni, ed in ogni caso preservando il contraddittorio e i criteri di riservatezza di protezione dei dati. La riservatezza della comunicazione deve essere garantita mantenendo un accesso riservato alla stanza virtuale attraverso l'invio di un codice d'ingresso da parte della Segreteria Arbitrale. La Segreteria arbitrale, per tramite di un proprio referente, che sarà anche co-organizzatore, ossia il co-gestore del collegamento, ad inizio di ogni udienza dovrà esplicitamente richiamare i partecipanti al rispetto di alcune norme di comportamento. In particolare, si ammoniscono i partecipanti a non ammettere nella stanza virtuale terze figure non autorizzate; a non registrare il contenuto dell'incontro; a mantenere sempre attivi telecamera e microfono nel corso delle udienze online, a segnalare prontamente eventuali disagi o disservizi. Lo scambio di documentazione è preferibile avvenga utilizzando la posta elettronica certificata tra le Parti ovvero tra i difensori o tra questi ultimi e il Tribunale Arbitrale, evitando la condivisione sulla piattaforma di documentazione che contenga dati sensibili o giudiziari.

Inoltre, la Segreteria Arbitrale inviterà le Parti, i difensori, i consulenti e ogni altra figura autorizzata a partecipare all'udienza a rispettare alcune regole la cui osservanza è necessaria per la buona riuscita del procedimento. In particolare, si richiede:

- il rispetto dell'alternanza del tempo di parola;
- il rispetto dell'ascolto della narrazione della Parte o dell'esposizione dei fatti proposta del difensore o dai vari interlocutori;
- l'utilizzo di un linguaggio non aggressivo ed in alcun modo lesivo dell'onorabilità dei presenti;
- l'impegno ad agire lealmente ed in buona fede con spirito cooperativo.

Nel caso di problemi tecnici temporanei:

- gli Arbitri possono utilizzare i recapiti telefonici delle Parti e dei difensori per comunicazioni di servizio;
- se durante una sessione congiunta, uno dei collegamenti viene meno, si sospende l'udienza fino a che il collegamento venga ripristinato;
- se la connessione anche di un solo partecipante è problematica si deve aggiornare l'incontro.

La gestione della telecamera e del microfono spetta in via esclusiva all'Arbitro o al Presidente del Collegio Arbitrale che per tramite della Segreteria Arbitrale tendenzialmente li mantiene sempre attivi pur riservandosi la facoltà di spegnerli laddove le circostanze lo rendano opportuno. Le Parti intervenute possono disattivare microfono e video solo previo consenso dell'Arbitro o del Presidente del Collegio Arbitrale.

La check-list per l'Arbitro nella procedura telematica

1. VALUTAZIONI PRELIMINARI

- Presentarsi puntualmente, possibilmente con qualche minuto di anticipo, anche per risolvere eventuali problematiche tecniche;
- Assicurarsi di seguire l'incontro in videoconferenza da un ambiente tranquillo, privo di distrazioni e rumori di sottofondo che possano distrarre l'attenzione.
- Precludere l'ingresso di terze persone e non autorizzate.
- Silenziare il proprio smartphone. Se si utilizza il proprio computer, assicurarsi che siano disabilitate le notifiche in entrata.
- Posizionare correttamente la videocamera in modo da essere perfettamente visibili, guardando verso la stessa quando si interviene e assicurarsi che il proprio viso sia ben illuminato.
- Assicurarsi che il volume della propria voce consenta di essere sentiti.
- Valutare l'eventuale utilizzo di uno sfondo virtuale, salvo che alle spalle non vi sia uno sfondo bianco o una biblioteca ed evitare l'utilizzo di marchi o loghi richiamanti la propria attività professionale.

2. GESTIONE DELLA DISTANZA

- Effettuare una prova tecnica con ciascuna delle parti prima dell'incontro.
- Prima dell'avvio della procedura invitare le Parti a rispettare le basilari regole di comportamento per esempio ricordando di parlare in maniera chiara, di non parlare troppo velocemente, di non interrompersi. Occorre tenere presente che seguire un incontro per videoconferenza può risultare estremamente faticoso per i partecipanti per cui occorre limitare la durata degli incontri e prevedere interruzioni.

3. OSSERVAZIONE CONTINUA

- Osservare attentamente il grado di attenzione dei presenti e chiedere di tanto in tanto se hanno dubbi, se comprendono l'oggetto della discussione, se hanno necessità di chiarimenti.
- Intervenire più attivamente, fare domande, riassumere e parafrasare più spesso di quanto non si faccia nell'arbitrato presenziale.
- Mostrarsi neutrali e imparziali nella gestione degli interventi.